



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2017  
(OR. en)

15439/17

**AGRILEG 243**  
**VETER 116**  
**ENV 1035**  
**RECH 411**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 680 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 680 final.

All.: COM(2017) 680 final



Bruxelles, 23.11.2017  
COM(2017) 680 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla  
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010,  
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

### **sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**

#### **1. INTRODUZIONE**

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici<sup>1</sup> disciplina la cura e l'uso di animali per tali fini. La direttiva fissa le norme relative alla sostituzione e riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, sistemazione, cura e uso degli animali nelle procedure; all'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione, nonché la soppressione degli animali; all'attività e l'autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori; alla valutazione e autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso di animali vivi nelle procedure.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare l'allegato I e gli allegati da III a VIII (ad eccezione delle disposizioni dell'allegato VIII, sezioni I e II) al progresso tecnico e scientifico:

- ALLEGATO I: elenco degli animali di cui all'articolo 10 [che impone che siano allevati espressamente per essere utilizzati nelle procedure];
- ALLEGATO III: requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali;
- ALLEGATO IV: metodi di soppressione degli animali;
- ALLEGATO V: elenco degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 3 [in base al quale gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di istruzione e formazione del personale];
- ALLEGATO VI: elenco degli elementi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c) [in materia di informazioni obbligatorie da includere nella domanda di autorizzazione del progetto];
- ALLEGATO VII: compiti e mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione [istituito per il coordinamento della convalida di metodi alternativi a livello di Unione];
- ALLEGATO VIII: classificazione della gravità delle procedure [esempi di vari tipi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità].

#### **2. BASE GIURIDICA**

La presente relazione è richiesta dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 9 novembre 2010 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi dodici mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell'articolo 52.

---

<sup>1</sup> GU L 276, del 20.10.2010, pag. 33.

### 3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio della delega è ritenuto necessario per adeguare varie disposizioni stabilite nella direttiva al progresso scientifico e tecnico. Fino ad oggi, tuttavia, non sono disponibili informazioni scientifiche sufficienti a giustificare l'aggiornamento degli allegati pertinenti. Inoltre, il completo recepimento della direttiva nella legislazione di tutti gli Stati membri ha richiesto più tempo del previsto (l'ultimo recepimento è stato completato solo nel 2015). Pertanto, l'esperienza riguardante le disposizioni di cui agli allegati della direttiva è attualmente limitata.

Tuttavia, la Commissione sarà tenuta a utilizzare i propri poteri delegati per garantire che la direttiva sia adattata al progresso tecnico e scientifico una volta acquisita maggiore esperienza dalla sua applicazione, anche attraverso le relazioni degli Stati membri sulle esenzioni accordate a elementi presenti negli allegati sulla base di nuove prove scientifiche, e grazie sia alle nuove conoscenze in materia di benessere delle specie utilizzate derivanti dalla ricerca, sia alle nuove tecniche investigative e agli strumenti disponibili.

### 4. CONCLUSIONE

La Commissione, nel corso degli ultimi sette anni, non ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti a norma della direttiva 2010/63/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.